



TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ

Sezione Civile

procedure concorsuali

Circolare informativa per i professionisti nominati nelle procedure concorsuali e di sovraindebitamento.

PUNTO A) Novità normative in tema di edilizia pubblica

Si ritiene opportuno segnalare le novità introdotte dalla legge 30/12/2020 n. 178, art. 1, commi 376-379, in materia di pignoramento e conseguenti procedure esecutive, espressamente dichiarate applicabili anche alle procedure concorsuali, in relazione agli immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche.

Nello specifico, il comma 376, stabilisce che *“Le procedure esecutive aventi a oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche sono nulle se il creditore procedente non ne ha dato previa formale comunicazione, tramite posta elettronica certificata, agli uffici competenti del comune dove sono ubicati gli immobili e all'ente erogatore del finanziamento territorialmente competente. La nullità è rilevabile d'ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti avvisati ovvero dell'inquilino detentore, prenotatario o socio della società soggetta alla procedura esecutiva. Si aggiunge al comma 378 che nel caso in cui la procedura abbia avuto inizio su istanza dell'istituto di credito per mutuo fondiario, “il giudice verifica d'ufficio la rispondenza del contratto di mutuo stipulato ai criteri di cui all'articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e l'inserimento dell'ente creditore nell'elenco delle banche convenzionate presso il*

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ***La mancanza di uno solo dei due requisiti citati determina l'immediata improcedibilità della procedura esecutiva ovvero della procedura concorsuale avviata***".

In ordine al regime temporale, si rappresenta che la sopra richiamata disposizione, con nullità rilevabile anche d'ufficio, è applicabile a tutte le procedure esecutive in cui il pignoramento è stato notificato dopo il 1 gennaio 2021, mentre per le procedure già pendenti a tale data il comma 377 prevede che *"Nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata, il giudice dell'esecuzione procede alla sospensione del procedimento esecutivo nelle modalità di cui al comma 376 per consentire ai soggetti di cui al citato comma 376 di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi"*.

Per effetto del **comma 379**, tali disposizioni, con riferimento agli immobili di cui ai commi da 376/378, **sono applicabili anche qualora siano pendenti procedure concorsuali** prevedendosi in tal caso che il giudice competente (vale a dire il giudice delegato) sospenda il relativo procedimento al fine di procedere alle verifiche definite dai commi da 376 a 378, con la precisione che la verifica prevista in ordine alla rispondenza del contratto di mutuo stipulato ex art. 44 l. 457/1978 e l'inserimento del creditore che ha erogato il mutuo fondiario nell'elenco della banche convenzionate presso il Ministero deve essere effettuata dal Curatore (salvo che vi sia esecuzione immobiliare pendente promossa da creditore fondiario nella quale il Curatore si limiti a subentrare).

Pertanto, nelle procedure concorsuali **pendenti alla data dell' 01/01/2021, in cui non è ancora in corso l'attività liquidatoria**, i Curatori (ma la disposizione deve ritenersi applicabile a tutte le procedure concorsuali e quindi tale onere sarà in capo ai Commissari giudiziali/Liquidatori/gestori crisi) dovranno verificare se eventuali immobili acquisiti all'attivo rientrino nella categoria prevista dalla legge e in caso positivo dovranno accertare se sia stata fatta la comunicazione di legge agli enti indicati dalla norma da parte del debitore o creditore istante, sollecitandoli all'onere comunicativo di cui all'art. 1 comma 376 (producendo anche l'attestazione dell'invio della p.e.c.). In difetto, tale comunicazione andrà fatta dal Curatore.

Nelle more di tale verifica la procedura è sospesa dal giudice previa richiesta urgente del Curatore, a norma dell'articolo 379.

Nelle procedure concorsuali **pendenti al 01/01/2021** ove sia già in corso l'attività liquidatoria i curatori provvederanno direttamente ad effettuare tali verifiche e se presenti immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata o agevolata finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche, dovranno procedere all'inoltro della comunicazione prevista prima di proseguire con l'attività liquidatoria.

Nelle procedure aperte successivamente al 01/01/2021 i Curatori dovranno effettuare le superiori verifiche anche avvalendosi dei periti stimatori nominati e relazionando al giudice per ogni necessaria decisione anche ai fini della sospensione della procedura.

I Curatori dovranno informare i periti dagli stessi nominati nelle procedure concorsuali del contenuto della presente circolare, chiedendo di inserire la verifica, nei loro accertamenti peritali, sulla ricorrenza dei presupposti tecnici di applicazione della normativa in esame, evidenziando nelle loro relazioni le informazioni afferenti la fattispecie di edilizia convenzionata ed agevolata riscontrata nel caso di specie ed in particolare i vincoli, i limiti e gli oneri da essa derivanti provvedendo all'integrazione in caso di carenze.

PUNTO B) Cancellazioni gravami ed estensione degli effetti della decisione Cass. SU 14/12/2020 n. 28387.

Con la sentenza 28387/2020, le Sezioni Unite della Cassazione, nel risolvere un contrasto interpretativo emerso a fronte di prassi difformi da parte delle Conservatorie dei registri immobiliari - ora Agenzia del Territorio - hanno statuito il seguente principio di diritto: *“Nel procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene recante l'ordine di cancellazione dei gravami sul medesimo, tra cui i pignoramenti e le ipoteche, determina il trasferimento del diritto oggetto della procedura espropriativa libero da quei pesi e quindi la contestuale estinzione dei medesimi vincoli dei quali il Conservatore dei registri immobiliari è tenuto ad eseguire la cancellazione immediatamente, ed in ogni caso indipendentemente dal decorso del termine di proponibilità delle opposizioni esecutive a norma dell'art. 617 c.p.c.”.*

Tale decisione ha una grande rilevanza pratica in quanto molti Conservatori dei RI, non procedevano ad eseguire le cancellazioni, in assenza di attestazione da parte della Cancelleria circa la definitività del decreto di trasferimento per decorso del termine per eventuali opposizioni (termine che peraltro è di difficile individuazione posto che il decreto di

trasferimento per prassi non viene comunicato a tutti i soggetti che potenzialmente potrebbero opporvisi, con la conseguenza che la stabilizzazione potrebbe avvenire solo per aggiudicatario e debitore ma non per tutti i possibili interessati).

La Cassazione ha infatti chiarito che tale prassi non è legittima e giustificata, in quanto il Conservatore non può pretendere il rilascio di una tale attestazione per procedere alla cancellazione delle formalità indicate nel decreto di trasferimento emesso ex art. 586 c.p.c. che è di per sé un atto esecutivo definitivo (non equiparabile ad una sentenza di cui il Conservatore deve verificare che sia passata in giudicato).

Nella motivazione di tale sentenza viene chiarito che tale principio è applicabile anche nelle procedure concorsuali in cui la vendita viene effettuata ai sensi dell'art. 107, comma 2 l.fall., secondo le norme del codice di rito, ed in cui il bene viene trasferito con il decreto di trasferimento emesso ex art. 586 c.p.c. dal Giudice delegato.

Dal tenore della decisione e soprattutto dalle motivazioni poste a base della soluzione indicata dalla Suprema Corte, emerge peraltro che per le medesime considerazioni, il principio debba valere anche per il decreto di cancellazione emesso dal GD ai sensi dell'art. 108 l.fall. all'esito delle vendite effettuate dal Curatore ai sensi dell'art. 107, comma 1, l.fall. (o ai sensi dell'art. 182 l.fall. in sede concordataria), trattandosi anche queste di vendite pacificamente qualificabili come vendite coattive, soggette a procedure competitive e al regime dell'esenzione dalla garanzia per vizi e per evizione di cui agli artt. 2922 e 2927 c.c. nonché al regime di stabilità di cui all'art. 2929 c.c., senza che vi sia pertanto necessità di un'attestazione di definitività del provvedimento da parte della Cancelleria e di attendere il decorso del termine di eventuali reclami che dilaterrebbero senza alcuna giustificazione la liberazione dell'immobile venduto.

Il decreto emesso ex art. 108, comma 2, l.fall. è infatti del tutto equiparabile, quanto all'effetto purgativo, al decreto di trasferimento emesso ex art. 586 c.p.c., differenziandosene solo in ordine al trasferimento della proprietà dell'immobile:

- nel decreto emesso ex art. 586 c.p.c. vi è contestualità, in un unico provvedimento, del trasferimento della proprietà, previa verifica dell'avvenuto saldo prezzo, e dell'ordine di cancellazione dei gravami;
- nel decreto emesso ex art. 108 l.fall. vi è invece una scissione dei due effetti in quanto il trasferimento della proprietà avviene mediante rogito notarile e l'ordine di cancellazione

viene emesso solo dopo la verifica dell'avvenuto incasso del prezzo in sede di rogito notarile, quale completamento del trasferimento del bene che deve avvenire in favore dell'aggiudicatario libero da pesi e gravami senza ulteriori dilazioni.

Il contenuto del decreto ex art. 108, comma 2, l.fall. è infatti sovrapponibile, quanto ai gravami oggetto dell'ordine di cancellazione, a quello del decreto emesso ex art. 586 c.p.c.; equiparabili sono i mezzi di impugnazione previsti, vale a dire l'opposizione ex art. 617 c.p.c. per il secondo e reclamo ex art. 26 l.fall. per il primo; medesime sono le cautele previste per i creditori ipotecari iscritti che vengono avvisati della vendita dal Curatore ai sensi dell'art. 107, comma 3, l.fall. così come avviene in sede esecutiva ai sensi dell'art. 498 c.p.c., consentendo loro di far valere i loro diritti in sede di riparto esecutivo o di concorso fallimentare.

Anche per il decreto emesso ex art. 108 l.fall. è dunque predicabile quanto affermato nella richiamata sentenza circa *“di una disposizione che autorizzi a differire l'esecuzione dell'ordine incondizionato di cancellazione impartito con il decreto di trasferimento, sia il giudice che il conservatore devono limitarsi ad applicare la legge: il primo pronunciando un decreto che, accertata la ritualità delle operazioni pregresse, tra cui anche il coinvolgimento a norma di legge dei soggetti interessati e titolari di formalità favorevoli da cancellare, ordina anche la purgazione dalle formalità pregiudizievoli in modo da immettere sul mercato e nelle mani dell'aggiudicatario un bene che ne è definitivamente liberato. Dal canto suo il Conservatore doverosamente esegue incondizionatamente ed immediatamente l'ordine che, sotto la propria responsabilità, il giudice ha emesso, non avendo alcuna potestà di inficiarne o differirne l'immediata efficacia e, non dando corso al quale, come ad esempio subordinandolo alla produzione di attestati sulla inoppugnabilità o definitività del decreto invece sussistente ex se, egli rifiuta un atto del proprio ufficio ed espone questo, l'Amministrazione da cui dipende e se stesso alle conseguenti responsabilità in sede civile, penale, contabile, amministrativa e disciplinare”*.

Tenuto conto dell'identità di *ratio* la medesima valutazione va fatta anche per il decreto di cancellazione emesso ex art. 13, comma 3 ed ex art. 14-novies, comma 3, l. 3/2012 nelle procedure di sovraindebitamento.

In conclusione, i Curatori (così come i Liquidatori giudiziali) potranno e dovranno richiedere la cancellazione dei gravami ordinata con decreto emesso dal Giudice delegato ex art. 586 c.p.c. ovvero con decreto emesso ex art. 108, comma 2 l.fall. (o ex art. 13, comma 3, e 14-novies,

comma 3, l. 3/2012) all'Agenzia de Territorio competente sulla base della semplice copia autentica del provvedimento, senza richiedere alla Cancelleria l'attestazione del passaggio in giudicato, che non sarà quindi tenuta a rilasciarlo.

In caso di rifiuto del Conservatore di dar immediato corso alle cancellazioni motivata dalla mancanza di una tale attestazione, dovranno esigere un provvedimento scritto di rifiuto così da consentirne l'impugnazione.

PUNTO C) Protocollo INPS sull'accertamento credito per T.F.R.

In data 10/06/2021, a seguito di precedenti interlocuzioni tra l'ufficio legale INPS e il GD, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Presidente del Tribunale e la Direzione provinciale INPS, avente natura sperimentale, per una migliore gestione delle domande di insinuazione al passivo dei crediti da lavoro relativi al T.F.R. in vista della successiva erogazione da parte del Fondo di Garanzia gestito dall'INPS ex lege 297/1982 allo scopo di evitare possibili successivi contenziosi determinati dalla discrasia tra i dati in possesso del Curatore ed utilizzati per l'ammissione al passivo e le risultanze della banca dati INPS, il tutto nello spirito di leale collaborazione tra Uffici Pubblici ed evitare pagamenti ingiustificati con dispendio di denaro pubblico.

Trattandosi di protocollo d'intesa al momento raggiunto con la sola Direzione provinciale di Forlì-Cesena l'ambito applicativo riguarderà, ovviamente, solo i soggetti rientranti in tale ambito di competenza territoriale.

Come si legge nel protocollo che si allega alla presente circolare, le finalità che si vuole perseguire è quella di verificare la correttezza degli importi per i quali viene richiesta l'ammissione al passivo da parte di lavoratori-creditori e di quanto proposto dal Curatore, al fine di evitare illegittime ammissioni al passivo di somme in realtà non spettanti, e, di conseguenza, ingiusti esborsi da parte del Fondo di Garanzia tenuto da Inps; nonché di consentire una verifica preliminare di detti importi attraverso l'utilizzo delle banche-dati in dotazione in dotazione dell'INPS al fine di anticipare a tale fase preliminare una parte delle attività di verifica che vengono ordinariamente svolte dall'INPS secondo le indicazioni contenute nella circolare INPS n. 74/2008 così da evitare ingiustificati esborsi e spreco di danaro pubblico.

Attraverso la propria banca dati HYDRA WEB, in cui affluiscono i flussi mensili trasmessi dai datori di lavoro in relazione ai rapporti di lavoro intrattenuti, l'INPS è infatti in grado di verificare l'esattezza dei dati retributivi e contributivi e delle ulteriori informazioni che occorrono ai Curatori (e a tutti gli organi delle procedure concorsuali e di sovraindebitamento), per una corretta gestione delle domande di ammissione al passivo aventi ad oggetto richiesta di TFR.

Operativamente, il protocollo prevede che i Curatori potranno trasmettere all' INPS - Forlì le richieste di verifica delle domande di ammissione al passivo pervenute da lavoratori, residenti nell'ambito della Provincia di Forlì - Cesena, ed aventi ad oggetto richiesta di TFR secondo le seguenti modalità:

1. le richieste di verifica andranno trasmesse entro il 30° giorno antecedente la data fissata per la udienza di verifica dello stato passivo, complete di ogni allegato con indicazione in un file excel del codice fiscale del ricorrente/lavoratore e integrate da breve sintesi contenente la seguente specifica dizione: **“Si richiede se l'importo lordo in €_____ per TFR maturato e rimasto in azienda è coerente con quanto risulta dalle banche dati dell'Istituto e se sono stati erogati al lavoratore pagamenti a titolo di TFR Fondo di Tesoreria”**;
2. le richieste dovranno essere trasmesse dalla PEC istituzionale della Procedura Concorsuale ed indirizzate al seguente indirizzo PEC della Direzione Prov.le di Forlì: **“direzione.provinciale.forli@postacert.inps.gov.it”**, nonché al seguente indirizzo di posta ordinaria: **verificatfr.forli@inps.it** e poste all'ATTENZIONE DELL'AREA VERIFICA TFR;
3. l'INPS, effettuate le verifiche, riscontrerà la richiesta entro il 10° giorno successivo alla data di ricezione della medesima;
4. le verifiche saranno effettuate mediante l'utilizzo della banca dati Hydra Web con la precisazione che, poiché i dati in essa contenuti riflettono le comunicazioni a suo tempo trasmesse a mezzo flussi mensili dai datori di lavoro, relativi ai dati retributivi e contributivi versati, la comunicazione avrà valore meramente istruttorio e non certificativo;

5. nei limiti di quanto consentito dagli applicativi informatici in uso, tutte le istanze relative alla medesima procedura e da esaminare nella stessa udienza, andranno accorpate in un'unica istanza in sede di invio e di successiva riposta.

In considerazione del protocollo siglato tra INPS e Tribunale, non dovrà essere depositata alcuna richiesta di autorizzazione al GD né alcuna informativa in ordine alle risposte fornite da INPS (lo scambio di p.e.c. intercorso andrà, ovviamente, conservato tra i documenti della procedura).

Nel progetto di stato passivo, il Curatore si limiterà a dare atto nella formulazione della proposta relativa a tale credito, che il t.f.r. è stato verificato/accertato da INPS come da protocollo.

I professionisti indicati sono invitati ad attenersi a quanto sopra indicato.

Si ringrazia sin da ora per la collaborazione.

Forlì 15 giugno 2021

Il Giudice delegato

Dott. ssa Barbara Vacca



m_dg		
04001202209 TRIBUNALE DI FORLÌ		
N. 1093		
10 GIU 2021		
UOR	OC	RUC
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	



TRIBUNALE DI FORLÌ'

Direzione provinciale di Forlì e Cesena

**PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI
COLLABORAZIONE TRA IL TRIBUNALE DI FORLÌ' - SEZIONE FALL.RE
E L'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (INPS) – DIREZIONE
PROVINCIALE DI FORLÌ' E CESENA**

Il Tribunale di Forlì-Sez. Fall.re, con sede in Via Lazzaretto, 1, Forlì, rappresentato dal Presidente del Tribunale, Dott.ssa Rossella Talia, previa intesa con il Giudice Delegato Dott.ssa Barbara Vacca

e

l'Inps-Direzione Provinciale di Forlì e Cesena (INPS), con sede in Viale della Libertà n. 48 - 47122 Forlì (FC), rappresentato dal Direttore Dott. Daniele Bernacchi a ciò delegato dal Direttore regionale INPS Emilia-Romagna

PREMESSO CHE

- è intenzione delle parti concordare e sottoscrivere un protocollo d'intesa al fine di realizzare una proficua collaborazione in merito alla verifica preliminare del Trattamento di fine rapporto (d'ora in poi TFR), regolamentato dall'art. 2120 c.c., per il quale viene richiesta l'ammissione al passivo da parte di lavoratori-creditori nell'ambito di procedure concorsuali ed in vista della successiva richiesta di intervento del Fondo di Garanzia istituito dalla L. n. 297/82;
- l'INPS è in grado tramite le proprie banche dati, e segnatamente della procedura Hydra Web ove affluiscono i flussi mensili trasmessi dai datori di lavoro in relazione ai rapporti di lavoro intrattenuti, nei limiti di cui *infra*, di fornire informazioni relative ai dati retributivi, contributivi ed altri aspetti che occorrono agli Organi di Composizione delle Crisi di Impresa (Curatele Fallimentari, Commissari e Liquidatori per i Concordati Preventivi, OCC per gli Accordi di Sovraindebitamento, Accordi di Ristrutturazione dei Debiti, Liquidazione Patrimoniale e procedure assimilate), di seguito per

- semplicità denominati OCC, per gestire correttamente le domande di ammissione al passivo aventi ad oggetto richiesta di TFR;
- è interesse delle parti, nel pieno rispetto dei propri ruoli istituzionali, svolgere le attività di competenza con la massima efficacia ed efficienza;

Tanto premesso

Le parti concordano di regolare e sviluppare l'attività di collaborazione nei termini seguenti.

Art. 1 Finalità del protocollo

La collaborazione fra le parti è finalizzata a:

- a) verificare la legalità circa la correttezza degli importi per i quali viene richiesta l'ammissione al passivo da parte di lavoratori-creditori al fine di evitare illegittime ammissioni al passivo di somme in realtà non spettanti e conseguentemente ingiusti esborsi da parte del Fondo di Garanzia tenuto da Inps;
- b) consentire, a partire dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, una verifica preliminare di detti importi attraverso l'utilizzo delle banche dati in dotazione presso l'Istituto nei limiti di cui *infra*;
- c) limitare detta verifica alle sole ipotesi di domanda relativa a TFR formulata da soggetti residenti nell'ambito della provincia di Forlì - Cesena per i quali la Direzione ha competenza;
- d) anticipare a detta fase preliminare parte delle attività di verifica che vengono ordinariamente svolte dalla Direzione, nell'ambito delle indicazioni contenute nella circolare INPS n. 74/2008 e successive, sempre al fine di evitare ingiustificati esborsi e spreco di danaro pubblico.

Art. 2 Modalità esecutive della collaborazione

1. A partire dalla data di sottoscrizione del presente protocollo gli OCC potranno trasmettere ad INPS - Forlì le richieste di verifica delle domande di ammissione al passivo pervenute da lavoratori - creditori, residenti nell'ambito della Provincia di Forlì - Cesena, ed aventi ad oggetto richiesta di TFR.

2. Tali richieste dovranno essere trasmesse entro il 30° giorno antecedente la data fissata per la udienza di verifica dello stato passivo, complete di ogni allegato con indicazione in un file excel del codice fiscale del ricorrente/lavoratore e integrate da breve sintesi contenente la seguente specifica dizione: **"Si richiede se l'importo lordo in € _____ per TFR maturato e rimasto in azienda è coerente con quanto risulta dalle**

J.P.

banche dati dell'Istituto e se sono stati erogati al lavoratore pagamenti a titolo di TFR Fondo di Tesoreria".

3. Le richieste, provenienti esclusivamente dalla PEC istituzionale della Procedura Concorsuale, saranno indirizzate al seguente indirizzo PEC della Direzione Provinciale di Forlì:

"**direzione.provinciale.forli@postacert.inps.gov.it**", nonché al seguente indirizzo di posta ordinaria: **verificatfr.forli@inps.it** e poste all'ATTENZIONE DELL'AREA VERIFICA TFR.

4. La Direzione, effettuate le verifiche, riscontrerà la richiesta entro il 10° giorno successivo alla data di ricezione della medesima.

5. Le verifiche saranno effettuate mediante l'utilizzo della banca dati Hydra Web con la precisazione che, poiché i dati in essa contenuti riflettono le comunicazioni a suo tempo trasmesse a mezzo flussi mensili dai datori di lavoro, relativi ai dati retributivi e contributivi versati, la comunicazione avrà valore meramente informativo e non certificativo.

6. L'Inps e gli OCC si impegnano, inoltre, nei limiti di quanto consentito dagli applicativi informatici in uso, ad accorpate le richieste da trasmettere nel caso in cui riguardino la stessa procedura concorsuale.

Art. 3 Durata

Il presente protocollo ha carattere sperimentale con iniziale durata semestrale e sarà soggetto a revisione alla scadenza.


Art. 4 Clausola di chiusura

Le parti infine concordano di richiamarsi allo spirito di leale collaborazione tra Uffici Pubblici per le finalità sopra rappresentate allo scopo di evitare pagamenti ingiustificati e dispendio di risorse pubbliche.

Letto, confermato e sottoscritto


Forlì, 10 giugno 2021

Il Presidente del Tribunale



Il Direttore Provinciale Inps di Forlì

Rossella Talia



Daniele Bernacchi